



Accordi tra il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministro della salute, le
Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano per la formazione dei lavoratori
preposti dirigenti

Ing. Domenico Mannelli

www.domenicomannelli.it

ACCORDO 21 dicembre 2011 (GU n.8 del 11-1-2012) per lavoratori

L'accordo disciplina la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici, dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, dei lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, dei coltivatori diretti del fondo, dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, degli artigiani e dei piccoli commercianti)

CORSI PREPOSTI E DIRIGENTI

- La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, è facoltativa.
- Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il dirigente scolastico dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica"

Formazione aggiuntiva

La formazione di cui al presente accordo è distinta” da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n.81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari.

Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs.n.81/08 preveda percorsi formativi ulteriori,specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo,così come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs.n.81/08.

ORGANISMO PARITETICO

- I corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di parere/collaborazione all' organismo paritetico esistente presso la Direzione Generale Scolastica della Basilicata

Enti bilaterali ed organismi paritetici

- In mancanza di risposta entro 15 giorni, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.
- Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.



Requisiti dei docenti

Esperienza almeno **triennale di insegnamento** o **triennale professionale** in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'esperienza professionale può consistere anche nello svolgimento per un **triennio dei compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione**, anche con riferimento al dirigente scolastico

Utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning

• L'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito per:

- la formazione generale per i lavoratori;
- la formazione dei dirigenti;
- i corsi di aggiornamento previsti al punto 9 del presente accordo;
- la formazione dei preposti, con riferimento ai punti da 1 a 5 del punto 5
- progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome

Schema requisiti minimi di formazione



A) Formazione dei lavoratori



Formazione dei lavoratori

- Contenuti:
concetti di rischio,
danno,
prevenzione,
protezione,
organizzazione della prevenzione aziendale,
diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali,
organi di vigilanza, controllo e assistenza.
- Durata Minima:
4 ore per tutti i settori.

Formazione Specifica

- La formazione deve avvenire in occasione di:
 - a) della **costituzione del rapporto di lavoro** o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si i tratti di somministrazione di lavoro;
 - b) del trasferimento o **cambiamento di mansioni**;
 - c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.



Riconoscimento formazione pregressa

- L'obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi.
- In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva per il preposto dovrà concludersi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo.

Formazione particolare aggiuntiva per il preposto

- La formazione del preposto deve comprendere quella per i lavoratori e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- La durata minima del modulo per preposti è di **8 ore**.





Crediti formativi

- La formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione della stessa o di altra azienda.

Formazione dei dirigenti

- La formazione dei dirigenti sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed è strutturata in quattro moduli aventi i seguenti contenuti minimi:
 - Modulo 1. Giuridico - normativo
 - Modulo 2. Gestione ed organizzazione della sicurezza
 - Modulo 3. Individuazione e valutazione dei rischi
 - Modulo 4. Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori
- La durata minima della formazione per i dirigenti è di 16 ore.

Disposizioni transitorie

- In sede di prima applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i preposti a corsi di formazione di contenuto rispettivamente coerente con le disposizioni di cui al presente accordo in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla pubblicazione del presente accordo. (GU n.8 del 11-1-2012)



18 mesi

Disposizioni transitorie

- Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, **contestualmente all'assunzione**.
- In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.

assunzione



60 giorni

Attestati

- Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:
 - Indicazione del soggetto organizzatore del corso;
 - Normativa di riferimento;
 - Dati anagrafici e profilo professionale del corsista;
 - Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato (l'indicazione del settore di appartenenza è indispensabile ai fini del riconoscimento dei crediti);
 - Periodo di svolgimento del corso;
 - Firma del soggetto organizzatore del corso.



GRAZIE DELL'ATTENZIONE